

Nuova Rivista Storica

Anno XCV, Maggio-Dicembre 2011, Fascicoli II-III

Bollettino bibliografico: Schede

Metodologia e varia

Collana: *Storia del diritto e delle istituzioni*, a cura di M. Ascheri, Roma, Aracne Editrice

Il passato, dal punto di vista della Storia del diritto, è un territorio molto più vicino di quanto si possa immaginare, quando si comprende che sono i documenti, le leggi, i costumi e le istituzioni del tempo che fu, insieme alle persone che se ne occuparono, ad aver fornito e a fornire le soluzioni giuridiche ai problemi derivanti dai rapporti tra le forze di volta in volta in gioco nelle diverse cornici istituzionali e culturali. Plasmare e comprendere il presente attraverso gli strumenti del passato è il pericoloso percorso, fioriero di luoghi comuni, che si intraprende per esprimere la dialettica positiva tra momenti storici diversi. Compito di una scienza giuridica che parte dallo studio del passato, dunque, dovrebbe essere quello di arginare quel pericolo e dare un senso profondo alle cose, chiamando a riflettere con serenità, intensità e serietà sulla cangiante relazione tra i vari elementi che compongono, ora come allora, la realtà, evitando che la narrazione storica si converta in mito. D'altra parte, anche l'ineludibile processo inverso, dal presente al passato, non è esente da rischi, giacché ogni tempo ha il suo modo di leggere gli eventi trascorsi e lontani, guardandoli da un angolo visuale sempre nuovo, secondo le preoccupazioni, le incoscienze e le categorie del presente, che perciò dovranno essere relativizzate nella consapevolezza che la storia si riscrive sempre.

La collana dell'Editrice Aracne *Storia del Diritto e delle Istituzioni*, di cui si parla, nelle sue partizioni "1/Fonti", "2/Studi" e "3/Materiali", si propone proprio questo spirito di seria e serena riflessione sul passato e sulle sue istituzioni, riunendo studi che, seppur condotti su diverse tematiche, restano accomunati dall'attenzione per le fonti, per i documenti, per i fatti quotidiani che, nel loro intreccio imposto dall'attività delle varie istituzioni coinvolte, sotto l'attento sguardo e l'accurata analisi dei ricercatori-Autori, permettono di comprendere i rapporti di potere, le ideologie e le passioni che muovevano e motivavano le istituzioni del tempo. Il magistero di un curatore tanto rigoroso garantisce poi dai rischi cui si accennava più sopra, mantenendo quella promessa di cautela scientifica essenziale per non cadere vittime dei miti che ogni tempo si crea per tentare di semplificare – e con ciò fronteggiare – la complessità dei problemi sociali che ci sovrasta.

E così, per citare solo qualche esempio, grazie al contributo di Nicolò Papa, veniamo a scoprire *L'Africa italiana* attraverso la raccolta e la presentazione di materiali originali e inediti relativi alle magistrature e ai funzionari con compiti giudiziari degli ordinamenti africani coloniali. È un *excursus* degli ordinamenti politici costituitisi e susseguitisi negli anni presso le colonie italiane in Africa, dando voce ai protagonisti di questi luoghi. In questo modo l'Autore documenta l'innata e ambigua volontà di rendere tali territori "paesi giusti", ma anche l'esperienza di regolamentare i rapporti col "diverso". Se gli indigeni erano in principio sottoposti alle consuetudini e alla tradizioni locali, queste

soccombevano in caso di contrasto con i principi civili e di ordine pubblico d'importazione. In quest'ambito, al ruolo rivalutato ed encomiabile dei giudici italiani operanti su tali territori, fa da contraltare l'ambiguo operato dei funzionari amministrativi. Senza soffermarsi sulla pur presente e aspra condanna delle barbarie del colonialismo, la ricerca dell'Autore ci permette di non restare immemori degli uomini che passarono una vita in Africa per cercare, a loro modo, di darle giustizia.

Giorgia Pecchi invece ci guida lungo la via della *Redemption* statunitense, per farci conoscere la condizione giuridica degli afroamericani, dal periodo coloniale al segregazionismo, attraverso l'analisi degli *Slave Codes* e *Black Codes*. L'idea di immutabilità della condizione giuridica degli schiavi afroamericani subisce una rottura nella pressante esigenza di regolare i rapporti conflittuali tra bianchi e neri. I codici europei e americani sembrano sancire una svolta nella regolamentazione dei rapporti con "il diverso", tentando di liberare la società da pesanti e obsoleti principi. Tuttavia, il fallimento di tali codificazioni prese forma nel panorama protezionistico degli stati sudisti e nell'emanazione di nuovi testi normativi – i *Black Codes* – che ebbero tuttavia breve vita applicativa. Nonostante il limitato periodo di convivenza, il separazionismo americano riprese il sopravvento: "separate but equal", era il motto di una società a cavallo tra l'800 e il '900. Ma la vera redenzione del popolo africano in America, segnala l'Autrice, non è da ricercare in atti normativi o sentenze della Corte Suprema statunitense – da questi solo formalizzata – ma nel continuo processo di commistione di popol, il così detto *melting pot*, che di fatto rese possibile diluire le diversità etniche senza inibire il senso di appartenenza a una razza.

Razza e volontà di azzerare "il diverso" sono anche il punto di partenza delle tesi di Maria Rita Sorrentino sul *Genocidio* ebraico, dove l'Autrice si immerge nell'orrore del più terribile dei crimini internazionali, ripercorrendo i passaggi che condussero, a partire dall'inquadramento come crimine contro l'umanità, alla sua tipizzazione come reato autonomo. Partendo dalla definizione data da Lemkin, si sottolinea non tanto l'annientamento di una minoranza, quanto la soppressione di individui costituiti in un gruppo separato e autonomo rispetto a quello centrale dello Stato. Dopo i noti avvenimenti della Seconda Guerra Mondiale, fu codificato, nell'Art. 6 dello Statuto di Norimberga, il reato relativo ai crimini contro l'umanità, nel quale sembravano doversi rinvenire le caratteristiche del genocidio. Questa definizione, tuttavia, non ricomprendeva propriamente i caratteri del genocidio di un "popolo", come quello ebraico, e sarà la Convenzione sulla prevenzione e repressione del detto crimine (1948) a dargli fisionomia concreta. Il dibattito dottrinario esposto nel testo si svolge ovviamente ai limiti della tragedia, col confronto tra il massacro del popolo ebraico e quello armeno: quest'ultimo non sembra possa essere inteso come genocidio, pur presentando gli elementi di internazionalità e azione diretta verso un gruppo. Questo dibattito giuridico, dietro il quale si cela uno spirito "negazionista" nei confronti dello sterminio del popolo armeno, è stato lo strumento con cui le forze europee si resero di fatto incapaci di prevenire barbarie di tal genere.

Proprio nel cuore delle forze europee e all'interno dei rapporti tra colonizzatori e colonizzati, tra "diversi", ci riportano anche le riflessioni più mature del prof. P. Alvazzi Del Frate contenute nei suoi *Appunti di storia degli ordinamenti giudiziari. Dall'assolutismo francese all'Italia repubblicana* dove si rende alla Rivoluzione francese il merito di aver riformato internamente l'ordinamento e realizzato un sistema giuridico efficace, garantista, riconosciuto e applicato ovunque, anche e soprattutto in Italia. Il modello giudiziario napoleonico, quale simbolo di un illuminato colonialismo, dette vita a principi tramandati sino ai giorni nostri, quali ad esempio il doppio grado di giudizio, la pubblicità delle procedure, l'umanizzazione delle pene e l'idea di un diritto codificato. Questi canoni innovatori ispirarono, come noto, l'Italia e l'Europa intera, pale-

sandosi attraverso la generalizzata adozione di codici nei vari ambiti del diritto, oltre a diffondere l'idea della "necessità" delle carte costituzionali. Nel nostro paese il consolidarsi di tali principi è indubbio e riscontrabile nei vari apparati statali, nella struttura dell'ordinamento giudiziario, nella professione di avvocato e, fino a qualche anno fa, in quella di procuratore.

Come a voler testimoniare questa influenza delle "idee nuove", con il pregevole scritto di Fernando De Angelis veniamo poi trasportati in *La rivoluzione spagnola degli anni 1808-1810* da cui emergerà il quadro di una nuova Spagna, protesa alla fine dell'assolutismo e alla modernità. Questa idea di progresso politico e giuridico è senz'altro conseguenza del forte attivismo delle *Cortes* gaditane, dapprima organi deputati alla risoluzione degli affari straordinari, poi vere e proprie assemblee costituenti. Tuttavia il dibattito culturale, volto a riformare la costituzione sostanziale, nasce ben prima delle corti gaditane. Il costituzionalismo spagnolo erediterà infatti alcuni caratteri di quello francese, incontrando però l'ostacolo della sua vocazione di Stato confessionale. Il testo gaditano è dunque presentato come punto di arrivo dell'analisi e base della Costituzione di Cadice, che riprese diverse disposizioni, all'occorrenza riformulate in accezione liberale, per poi essere modificate sulla scia del modello inglese in senso bicamerale nel 1836-37.

Senza dimenticare gli altri lavori sinora presenti nella collana – tra i quali quelli di Mario Filippone, *Blaise de Monluc. Commentari (1521-1576)*; di Franca Sinatti D'Amico, *Per una città. Milano: le regole della crescita urbanistica; La popolazione di Siena attraverso le sue parrocchie (1670 ca.)*, a cura di A. Santini e L. Bichi. Dal punto di vista della Storia del diritto, c'è senz'altro da dare il benvenuto a questa nuova iniziativa editoriale che, attraverso i lavori pubblicati, contribuisce, da una parte, a spiegare la complessità dell'evoluzione storica e dall'altra mette in guardia sulla sostanziale provvisorietà delle soluzioni giuridiche via via proposte per i grandi e i piccoli problemi giuridici di ogni tempo.

(Francesco Celluprica)